

Protezione della maternità: tabella sinottica

Articoli di legge	Mesi di gravidanza									Parto	Settimane dopo il parto (e allattamento)				
	0/1	2	3	4	5	6	7	8	9		8	16	52	Fino alla fine dell'allattamento	
LL = legge sul lavoro OLL = ordinanza concernente la legge sul lavoro M = ordinanza sulla protezione della maternità															
LL art. 35 Donne incinte e allattanti	L'attività svolta e le condizioni di lavoro non devono pregiudicare la salute delle donne incinte, delle madri allattanti e dei bambini. Salario dell'80% se l'attività non viene svolta e non può essere assegnata un'attività sostitutiva equivalente									Divieto di lavoro	cfr. testo a sinistra				
LL art. 35a Consenso	Occupazione solo con consenso: le lavoratrici incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso										Puerpere: cfr. testo a sinistra	Madri allattanti cfr. testo a sinistra.			
LL art. 35a cpv. 4 art. 35b Lavoro notturno	In caso di lavoro tra le 20.00 e le 6.00, offrire nella misura del possibile un'attività sostitutiva da svolgere tra le 6.00 e le 20.00										Divieto di occupazione tra le 20.00 e le 06.00 nelle 8 settimane precedenti il parto	cfr. testo a sinistra			
LL art. 59 cpv. 1 Disposizioni penali	Il datore di lavoro è punibile se viola le prescrizioni in materia di protezione speciale delle lavoratrici, intenzionalmente o per negligenza										cfr. testo a sinistra				
OLL 1 art. 60 cpv. 1 Lavoro straordinario	Nessun lavoro straordinario e al massimo 9 ore di lavoro al giorno fino al termine dell'allattamento										Madri allattanti: cfr. testo a sinistra				
OLL 1 art. 60 cpv. 2 Allattamento											Madri allattanti: diritto al tempo necessario all'allattamento (avvisare il superiore)				
											Tempo di lavoro retribuito per un'occupazione giornaliera di: ≤ 4 ore = 30 min. > 4 ore = 60 min. > 7 ore = 90 min.				
OLL 1 art. 61 Attività in piedi	Attività in piedi: riposo quotidiano di 12 ore; pause aggiuntive di 10 min./2 ore														
	Attività in piedi: max. 4 ore al giorno														
OLL 1 art. 62, 63 Lavori pericolosi e gravosi, valutazione dei rischi	La OLL 1 prescrive che, in caso di lavori pericolosi o gravosi, si debba procedere in linea di massima a una valutazione dei rischi (precisazione nella M)										Madri allattanti: cfr. testo a sinistra				
OLL 1 art. 62 M art. 13 Fumo passivo	Donne incinte in zone per fumatori: la normativa sulla protezione contro il fumo passivo rinvia alla LL → art. 13 M (p.es. monossido di carbonio) → in generale, divieto di occupazione										Madri allattanti: cfr. testo a sinistra				
OLL 1 art. 64 cpv. 1 Lavori ritenuti soggettivamente gravosi	Esenzione da lavori ritenuti soggettivamente gravosi										Madri allattanti: cfr. testo a sinistra				
OLL 1 art. 64 cpv. 2 Capacità lavorativa ridotta											In caso di capacità lavorativa ridotta, adeguare il lavoro → certificato medico (primi mesi dopo il parto)				
OLL 3 art. 34 Protezione delle donne incinte e delle madri che allattano	Alle donne incinte e alle madri che allattano dev'essere offerta la possibilità di stendersi e riposarsi in condizioni adeguate										Madri allattanti: cfr. testo a sinistra				

OLL 1 M	art. 63 art. 1	Valutazione dei rischi e informazione		Valutazione dei rischi effettuata da un esperto competente prima di assumere personale femminile: risultato della valutazione registrato per scritto insieme alle misure di protezione proposte. Informare e istruire le lavoratrici in modo tempestivo, esauriente e adeguato	Divieto di lavoro	cfr. testo a sinistra		
M	art. 2	Verifica delle misure di protezione		Verifica, da parte del medico curante, dello stato di salute della lavoratrice e dell'efficacia delle misure di protezione		cfr. testo a sinistra		
M	art. 3	Certificato medico		In caso di lavori pericolosi o gravosi: certificato per proseguire l'attività senza riserve o solo a determinate condizioni, oppure per interromperla (→ divieto di occupazione)		cfr. testo a sinistra		
M	art.4	Assunzione dei costi		Da parte del datore di lavoro: attuazione secondo gli art. 2 e 3 M		cfr. testo a sinistra		
M	art. 7	Spostamento di carichi pesanti	art. 5 e 6: Si presume un pericolo se sono adempiuti i criteri di cui agli art. 7-13. Valutazione dei criteri in base a interazione, frequenza e pericolo	Spostamento regolare di non più di 5 kg Spostamento occasionale di non più di 10 kg		Non oltre i 5 kg		
M	art. 8	Lavori: freddo - caldo - umidità		Sono considerati pericolosi i lavori a temperature < -5°C, > 28°C o con umidità eccessiva; per i lavori a temperatura tra < 10°C e > -5°C → abbigliamento adeguato; per lavori a < 15°C → bevande calde.				
M	art. 9	Movimenti e posizioni del corpo affaticanti		Non sono ammessi: i movimenti e le posizioni del corpo che provocano un affaticamento precoce; effetti di forze esterne sul corpo provocati da urti, scosse e vibrazioni			cfr. testo a sinistra	
M	art. 10	Microorganismi		L'esposizione non deve essere pregiudizievole alla madre o al bambino Valutazione dei rischi in considerazione del tipo di microorganismi, delle attività svolte, del sistema immunitario della lavoratrice e delle misure di protezione adottate			Madri allattanti: cfr. testo a sinistra	
M	art. 11	Lavori sottoposti al rumore		Non è ammesso un livello di pressione acustica ≥ 85dB(A) (L _{EX} 8 h)				
M	art. 12	Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti		Per le donne incinte non possono essere superati gli equivalenti di dose prescritti nell'ordinanza sulla radioprotezione. In caso di esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici statici e dinamici in qualsiasi gamma di frequenze) bisogna rispettare i valori massimi			Madri allattanti: divieto di lavoro con sostanze radioattive	
M	art. 13	Sostanze chimiche pericolose		L'esposizione a sostanze chimiche pericolose non dev'essere pregiudizievole alla madre o al bambino Prestare attenzione soprattutto alle sostanze particolarmente pericolose per la lavoratrice e per il bambino			Madri allattanti: cfr. testo a sinistra	
M	art. 14	Lavori che si basano su un sistema di organizzazione molto gravoso		In presenza di attività pericolose ai sensi degli articoli 7 a 13, divieto di svolgere lavoro notturno o a squadre Divieto di rotazione regolare in senso inverso o di lavoro per più di tre notti di lavoro consecutive			Madri allattanti: cfr. testo a sinistra	
M	art. 15	Lavoro a cottimo e lavoro cadenzato	Il lavoro a cottimo e il lavoro cadenzato non sono autorizzati se non può essere regolato dalla lavoratrice stessa					
M	art. 16	Occupazioni particolari vietate	Divieto di lavoro in condizioni di sovrappressione (p. es. camera di compressione o immersioni) Divieto di accedere a locali con un'atmosfera sotto-ossigenata					
M	art. 17	Esperti competenti	Specialisti della sicurezza sul lavoro (medici/igienisti del lavoro, ingegneri della sicurezza) o altri che hanno acquisito le conoscenze e le esperienze necessarie per valutare i rischi in tutti i settori specifici					
M	art. 18	Informazione	Accesso a tutte le informazioni necessarie e al bilancio della situazione aziendale in modo da poter valutare i rischi e verificare le misure di protezione adottate. Informazioni anche al medico				Madri allattanti: cfr. testo a sinistra	